Città di TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 13 adottata il 27/02/2024

Adunanza ordinaria di 1° convocazione – seduta Pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LVO 267/2000, NELL'AMBITO DELLA CAUSA AVANTI IL GDP DI BERGAMO RG. 204/2023 (SENTENZA N. 94/2023 GDP BERGAMO)

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Cologno .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.

All'appello risultano:

Nome	Funzione	
IMERI JURI FABIO	Sindaco	Presente
COLOGNO ANDREA	Consigliere	Presente
FERRI GIULIO	Consigliere	Presente
GIUSSANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
GATTI ELISABETH	Consigliere	Presente
PREMOLI MONICA	Consigliere	Presente
GHIGGINI MARCO	Consigliere	Presente
FUMAGALLI GIANCARLO	Consigliere	Presente
COLOMBO SILVIA	Consigliere	Presente
MANSUETO ANTONELLA	Consigliere	Presente
VAVASSORI LAZZARO MANSUETO	Consigliere	Presente
TURA ADELE MATILDE	Consigliere	Presente
MOLTENI ERIK	Consigliere	Presente
DE PONTI FEDERICO	Consigliere	Presente
ROSSONI LAURA CLEMENTINA	Consigliere	Presente
MORINI MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente
PIGNATELLI GIANLUCA	Consigliere	Presente

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

e con la partecipazione degli assessori:

BORNAGHI MICHELE	Presente	ZOCCOLI GIUSEPPINA	Presente
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO	Presente	TUGNOLI VALENTINA	Presente
NISOLI ALESSANDRO	Presente		

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con ricorso RG 204/2023 promosso avanti il Giudice di Pace di Bergamo (già Giudice di Pace di Treviglio), il soggetto sanzionato proponeva opposizione a plurimi Verbali di contestazione, meglio descritti in atti, concernenti il divieto di transito in ZTL emessi dalla Polizia Locale di Treviglio, lamentando l'illegittimità delle sanzioni irrogate sul presupposto del permanere dell'efficacia del permesso di transito oggetto di rinnovo;

- costituitosi il Comune a mezzo dei funzionari del Comando di Polizia Locale, il Giudice di Pace con sentenza n. 94/2023 del 9.11.2023 e pubblicata il 30.11.2023 (allegato sub A) accoglieva l'opposizione, annullando i verbali e condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio quantificate in €. 98 per anticipazioni documentate, e €. 913 oltre oneri accessori IVA e CPA per compensi, per un totale complessivo, definitivamente quantificato dal legale dell'opponente, in €. 1.430,18 (come da PEC notificata in data 13.12.2023 prot. 77924 e successiva pro forma del 7 febbraio 2024 in atti);

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lvo 267/2000, provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giurisdizionale esecutivo sopracitato per un importo complessivo pari a €. 1.430,18;

DATO ATTO, invero, che la legittimità e obbligatorietà della spesa deriva dallo stesso provvedimento giurisdizionale che l'ha disposta, la cui immediata esecutività è prevista per legge (combinato disposto art. 282 del c.p.c. e artt. 39, 57 e 59 del c.p.a.);

DATO ATTO che il mancato pagamento delle spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo può causare danni patrimoniali all'Ente, anche in relazione agli ulteriori oneri, per spese ed interessi, che ne potrebbero derivare in caso di avvio delle procedure di recupero coattivo del credito da parte del creditore e dato atto altresì che sussiste la copertura finanziaria;

CONSIDERATO che, in base al prevalente orientamento della magistratura contabile, l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) sussiste indipendentemente dall'importo del debito da riconoscere (cfr da ultimo Corte Conti Lombardia n. 40/2022/PAR);

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 6 del TUEL, il parere del Collegio dei Revisori dei conti, allegato sub B);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato e dall'Avvocatura Civica;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del TUEL;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE (voti n. 17), resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione;

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

1. DI RICONOSCERE, per i motivi tutti di cui in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giurisdizionale in premessa descritto per l'importo complessivo di €. 1.430,18;

2. DI DARE MANDATO al competente servizio di provvedere al relativo impegno di spesa, che graverà sul capitolo Avvocatura n. 23120 "spese per liti, arbitraggi ed atti a difesa delle ragioni del Comune", che presenta la necessaria disponibilità;

3. DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Corte dei Conti per quanto di competenza;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione (voti unanimi favorevoli n. 17) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per dare tempestivamente corso agli adempimenti amministrativo contabile conseguenti per garantire il pagamento entro il termine massimo di cui all'art. 14 L. 669/1996.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Presidente Del Consiglio	Il Segretario Generale
Avv. Andrea Cologno	dr. Giuseppe MENDICINO